COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

35.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRUZZI**

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 327

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

LETTIERI: Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna (3053) 327

PRESIDENTE 327, 328, 330, 331

ALESI 329

BARDELLI 328, 330, 331

FELICI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* . . 329, 330, 331

MASSI, *Relatore* 327, 330

STRAZZI 329

Votazione segreta:

PRESIDENTE 331

La seduta comincia alle 9,50.

BOTTARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma, il deputato Vetrone è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione della proposta di legge Lettieri: Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna (3053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Lettieri: « Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

L'onorevole Massi ha facoltà di svolgere la relazione.

MASSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, una concreta normativa per la risoluzione dei complessi problemi relativi alla difesa del suolo, al buon regime delle acque ed alla contemporanea ristrutturazione dell'economia montana è stata un costante obiettivo del Parlamento, che ha sempre manifestato un deciso proposito di affrontare questi problemi e di risolverli con immediatezza, per giungere a quelle finalità di interesse pubblico da tutti e da sempre evidenziate.

La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ha perciò previsto interventi nel settore dell'economia montana come continuazione di una politica iniziata con successo nel 1952 e ad integrazione dei normali interventi di sistemazione idrogeologica e di bonifica, realizzati in applicazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed in quelle, a carattere più generale, stabilite dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Nel quadro della suddetta normativa opera anche la Cassa per il mezzogiorno per quegli interventi straordinari di interesse pubblico attuati con criterio di ausiliarità e quindi concorrenti con l'attività statale e regionale.

Tutti gli interventi oggi si prefiggono lo scopo della rinascita economica e sociale della montagna; agli interventi contemplati nella legislazione ordinaria si aggiungono perciò gli investimenti voluti da un corpo di leggi improntate a criteri di intervento speciale, allo scopo di eliminare remore che hanno, purtroppo, sovente ostacolato l'azione.

Nella *ratio legis* dei provvedimenti accennati è, quindi, da scorgersi l'orientamento di stimolare ogni iniziativa volta a soddisfare, attraverso la realizzazione di opere urgenti ed indifferibili, le particolari necessità dei territori montani.

I progetti relativi alle opere da realizzare sono studiati nel quadro di una programmazione generale, che richiede, ovviamente, disponibilità adeguate di spese generali per sopralluoghi, ricerche, strumentazione, calcoli, elaborati.

La legge n. 1102, dopo un laborioso travaglio, aveva previsto ciò che *de iure condendo* era stato da più parti auspicato e, segnatamente, la utilizzazione di appositi fondi per spese generali. Nella fase di attuazione, però, sono sorte inspiegabilmente questioni di ermeneutica legislativa che occorre dissipare al più presto con un provvedimento di interpretazione autentica della norma, affinché non siano frustrati i presupposti della legge.

Occorre sottolineare che spese generali di progettazione e finanziamento delle opere progettate devono trovare imputazione, utilizzazione e pieno soddisfacimento contestuale in un unico fondo, così come vuole la *ratio* di un provvedimento legislativo specialistico.

Le spese generali non possono in alcuna maniera essere imputate a capitali ordinari di bilancio dalle disponibilità sempre largamente carenti.

Questa era l'intenzione del legislatore, proprio per evitare remore nocive, e conseguentemente lentezza ed incertezze nello studio e nella realizzazione delle opere.

La proposta di legge in esame ha valore di interpretazione autentica di norme già in vigore nell'ordinamento giuridico in materia di boschi e di territori montani e merita l'approvazione per i motivi enunciati nella relazione che la accompagna: soprattutto nella considerazione che essa tende a fugare le accennate incertezze pregiudizievoli ad una azione ben coordinata d'intervento statale voluta dal legislatore, sensibile ai già difficili problemi della montagna troppo spesso ingiustamente trascurata.

In sede di applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha incontrato notevoli difficoltà nel rendere operante la norma prevista dall'articolo 15, che al n. 2 autorizza la spesa di 28 miliardi per il finanziamento di contributi e per la progettazione e la esecuzione di opere di bonifica montana in corso o di particolare urgenza. Ciò in quanto le spese generali relative, anch'esse previste dallo stesso articolo 15, ad avviso degli organi di controllo, non erano finanziabili con parte dei 28 miliardi stanziati dalla legge, perché per la loro natura (spese di trasporto, missioni, strumenti tecnici per progettazione, vigilanza, prestazioni professionali, ecc.) trovano collocazione in altri capitoli di bilancio già esistenti.

Per i motivi esposti nella relazione che accompagna la proposta di legge occorre quindi rimuovere tale remora con l'articolo unico proposto, giacché lo stanziamento ordinario di bilancio è inadeguato per far fronte alle necessità di una legge speciale sopravvenuta nel corso dell'anno finanziario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BARDELLI. All'epoca in cui demmo il nostro assenso all'assegnazione in sede legislativa di questa proposta di legge, non conoscevamo ancora il decreto delegato relativo al completamento del trasferimento delle funzioni alle regioni in materia di agricoltura.

Da un confronto tra alcune norme della bozza di tale decreto e la proposta di legge oggi in discussione emerge una contraddi-

zione che non può non essere rilevata e che porta al superamento della proposta di legge stessa.

È noto infatti che le aree di bonifica e di irrigazione, avendo carattere sovraregionale, erano di competenza non delle regioni ma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che doveva sostenere anche delle spese di carattere generale; in proposito non era chiaro se ad esse si dovesse far fronte attingendo allo stanziamento di cui alla legge n. 1102.

La proposta di legge tende proprio a chiarire che si può attingere al fondo unico anche per le spese di carattere generale, ed in questo senso essa ha una ragion d'essere.

Oggi, con il decreto delegato in via di preparazione, si trasferiscono alle regioni tutte le funzioni concernenti opere di bonifica di interesse interregionale. Una norma di tale decreto, infatti, stabilisce che per l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse che ricadono nel territorio di due o più regioni, le regioni interessate provvedono di intesa tra loro secondo la procedura seguente: una o più regioni prendono l'iniziativa, formulano la proposta e la sottopongono all'approvazione delle altre regioni; ove lo ritengano necessario possono altresì costituire un ufficio comune a questo scopo.

In sostanza si stabilisce che tutti gli interventi di carattere interregionale, sia per quanto attiene opere di bonifica e di irrigazione che per qualsiasi altro intervento, sono trasferite alla competenza delle regioni, le quali assolvono a questa funzione congiuntamente e di intesa. Ragion per cui (mi risulta che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha mosso alcun rilievo a questa impostazione) questo decreto, che deve essere emanato entro il 30 giugno, toglie ogni funzione al Ministero.

La proposta di legge che oggi discutiamo potrà quindi servire solo per il passato, cioè per situazioni in cui il Ministero si sia trovato a dover fronteggiare delle spese senza averne la competenza. Invito i colleghi a riflettere su ciò.

Se, invece, questa mia interpretazione non è esatta, sarei pronto ad accettare le spiegazioni che il Governo o altri onorevoli parlamentari vorranno fornirmi poiché la mia non è una opposizione di principio.

ALESI. Mi trovo in parte d'accordo con quanto detto dal collega Bardelli. Ritengo però si debba tenere presente il caso in cui alcune regioni non si trovassero d'accordo su determinate opere.

Non conosco il decreto delegato e quindi non so se esso preveda che in caso di contrasto tra regioni possa intervenire il ministero In ogni caso, quale che sia la competenza e il potere di intervento del ministero, anche se esso sia solo inteso a dirimere le controversie, evidentemente ci sarebbe un trasferimento di somme, per consentire il finanziamento delle spese generali cui fa riferimento la proposta in esame.

Un altro dubbio riguarda i rapporti tra la legge n. 1102, che è del 1971, e le norme comunitarie per lo sviluppo della montagna.

In questo momento io non saprei dire se vi sia contrasto fra la legge del 1971 e la direttiva approvata nel maggio 1975 in sede comunitaria. Da un punto di vista generale si può dire che le nostre norme hanno fatto il vuoto fra le varie disposizioni comunitarie.

Le mie osservazioni non sono volte a negare il voto favorevole a questa proposta di legge, ma a chiarire alcuni dubbi, che insorgono per il fatto che non si conosce ancora il decreto delegato in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382

STRAZZI. Prima di tutto vorrei anch'io dire che non conosco il testo del decreto delegato di cui ha parlato il collega Bardelli.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Neppure io.

BARDELLI. È stato distribuito alle regioni

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È stato distribuito dal ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per le regioni direttamente alle amministrazioni regionali, ma non al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

STRAZZI. Non sono contrario in linea di principio a questa norma interpretativa della legge n. 1102 del 1971, ma ritengo che si debba tener conto (come hanno già sottolineato altri colleghi) della ormai prossima emanazione del decreto delegato per il completo trasferimento delle competenze amministrative in agricoltura alle regioni, coordinando la norma in discussione con le disposizioni di detto decreto.

Detto questo, mi chiedo se non sia opportuno rinviare l'approvazione al fine di un migliore approfondimento e di un eventuale coordinamento. In questo caso si potrebbe dare mandato al Governo di esaminare questi problemi in ogni loro aspetto per poi riferirci e consentirci, così, di prendere le decisioni più opportune. Il rinvio dovrebbe essere per brevissimo tempo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MASSI, *Relatore*. Prendo atto delle osservazioni dei colleghi intervenuti che sono tutte legate alle perplessità che possono derivare dal decreto delegato attualmente in fase di preparazione.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, approvando noi oggi questa proposta di legge, che ha un valore puramente interpretativo di una legge già in vigore, certamente non creeremo danni in alcun settore, mentre rinviando (qui mi faccio interprete delle pressioni dei comuni della nostra montagna), non faremo altro che prolungare lo stato di disagio già esistente.

Quando sarà operante il decreto delegato?

BARDELLI. Entro il prossimo giugno.

MASSI, *Relatore*. In sostanza, a parte la situazione incerta del quadro politico generale che affiora anche nelle nostre parole, prima che il decreto delegato divenga operante, passeranno alcuni mesi e intanto già da mesi giacciono inevase numerosissime pratiche pur avendo queste già ottenuto i finanziamenti da parte delle comunità montane. Esse sono ferme semplicemente perché gli organi di controllo non autorizzano l'erogazione delle somme per far fronte alle spese. Non credo, dunque, che si farà un gran male ad approvare questa proposta di legge. Quando poi diventerà operante il decreto delegato cui faceva cenno il collega Bardelli, questo provvedimento perderà la sua efficacia, ma, nel frattempo, noi avremo risolto una situazione che da mesi attende di essere sbloccata.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei con molta brevità e puntualità tornare alle origini di questa proposta di legge che premia la diligenza di un collega che ha voluto corredare di una interpretazione più esatta una legge già approvata dal Parlamento.

Mi rifaccio a quanto ho già avuto modo di dire in altra sede e cioè che questa proposta di legge non va collegata alla norma delegata per altro ancora da emanare. All'articolo 15 della legge n. 1102, infatti, si legge che in attesa di un trasferimento delle competenze alle regioni (allora si era nel 1971, per cui si fa riferimento all'attuazione della delega contenuta nella legge n. 281 del 1970) « si costituisce un fondo di gestione di spese generali per i problemi delle comunità montane ». Che cosa si è verificato? È accaduto che il funzionamento di questo fondo è stato bloccato da alcuni impedimenti di ordine tecnico-burocratico.

Il Governo dà, pertanto, parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento, che si sarebbe dovuto approvare già da tempo, mentre è giunto alla nostra attenzione con molto ritardo.

Infine, per sgomberare definitivamente il terreno dagli equivoci sorti in merito al decreto delegato in attuazione della legge n. 382 del 1975 cui ha fatto cenno il collega Bardelli, vorrei invitare i colleghi a non pensare che si tratti di un « toccasana » generale e a non farsi, pertanto, invischiare in questa vera e propria camicia di Nesso.

Come ha ben detto il relatore, approvando questa proposta di legge non si crea alcun danno, anzi si agevola la possibilità di erogare alcuni fondi che attualmente sono bloccati.

In merito all'obiezione rivolta dal collega Alesi circa una incidenza o un riferimento alla direttiva comunitaria sulla montagna, purtroppo non sono in grado di fornire delucidazioni precise. Posso, però, affermare con certezza che su questo argomento esistono senz'altro delle connessioni con la direttiva sulla montagna che è il nostro punto di riferimento a livello comunitario.

In conclusione il Governo esprime parere favorevole in quanto la proposta di legge in esame non crea alcun impedimento allo sviluppo di questo settore, ma ne costituisce piuttosto un fattore ulteriore di sviluppo.

PRESIDENTE. Le perplessità sollevate dall'onorevole Bardelli hanno un loro valore, ma le dichiarazioni del rappresentante del Governo e del relatore inducono ad orientare la Commissione verso l'approvazione del provvedimento in quanto esso opererebbe per breve tempo. Se successivamen-

te entrerà in vigore il decreto delegato, il provvedimento in discussione non avrà recato alcun danno alle prerogative delle regioni, ma avrà reso operativo un meccanismo sinora inceppato.

Se l'onorevole Bardelli al quale in sostanza si è associato l'onorevole Strazzi, non insistesse sulla proposta di rinvio, potremmo continuare la discussione.

BARDELLI. Non ho alcuna prevenzione contro questo provvedimento, ma solo il dubbio che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste possa attingere al fondo interregionale. Cioè, tutte le spese generali che il ministero ha sopportato fino a questo mento sarebbero « colmate » con il fondo, che poi dovrebbe passare alle regioni, il quale, così ridotto, perderebbe ovviamente ogni finalità.

Il pericolo sorge allorquando, entrato in vigore il decreto delegato e cessata la competenza del Ministero, le regioni si vedranno depauperato il fondo unico Ora il Governo può garantire, con un opportuno coordinamento, che le norme contemplate nel decreto delegato rispettino le competenze regionali ?

Noi non ostacoleremo l'approvazione di questo provvedimento, ma non ci sentiamo neanche di approvarlo.

Un ultimo dubbio mi assale: l'espressione « deve intendersi autorizzativo per la amministrazione... » significa che le regioni sono escluse ?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non sussiste alcun problema in quanto, come ripetuto al punto 2 dell'articolo 15, per « amministrazione » deve intendersi allo stato attuale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il problema dell'amministrazione regionale si porrà quando ad essa verranno demandate le relative funzioni.

PRESIDENTE. Con queste ulteriori delucidazioni credo che non vi siano più dubbi sull'opportunità di pervenire all'approvazione della proposta Lettieri.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge, del quale do subito lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 15, n 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, limitatamente alle spese generali deve intendersi autorizzativo per la amministrazione a sostenere, a carico dell'unico capitolo contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa, ancorché previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lettieri: « Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna » (3053):

Presenti	24
Votanti	18
Astenuti	6
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bersani, Bignardi, Bottari, Compagna, De Leonardis, Fagone, Gerolimetto, Massi, Miroglio, Pisanu, Pisoni, Prearo, Salvatore, Stella, Strazzi, Traversa, Truzzi e Zurlo.

Si sono astenuti:

Bardelli, Di Marino, Esposto, Giannini, Pegoraro e Riga Grazia.

È in missione:

Vetrone.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO